

CAMERA DEI DEPUTATI N. 142

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, TRANTINO, MACERATINI, BERSELLI, MACALUSO,
CARADONNA, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MAZZONE, PAR-
LATO, TASSI, TATARELLA, TREMAGLIA, VALENSISE**

Presentata il 2 luglio 1987

**Modifiche al codice di procedura civile
per la semplificazione ed accelerazione del processo civile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice di procedura civile, attualmente in vigore, prevede che il processo debba svolgersi oralmente.

Prescrive, pertanto, in molti casi, persino l'autorizzazione del giudice per la presentazione di memorie difensive.

Queste norme sono cadute completamente in disuso dopo un primo periodo d'osservanza.

All'oralità è stata sostituita la trattazione scritta; i giudici, impegnati nella trattazione di numerosi processi, hanno preferito la illustrazione scritta delle tesi, ed i difensori, a loro volta, hanno preferito all'esposizione orale, la meditazione in studio degli argomenti difensivi e la relazione per iscritto.

I verbali più impegnativi vengono redatti negli studi dei difensori; ciò è divenuto ancor più frequente in seguito alla riforma fiscale, che consente la redazione in carta non bollata degli atti del giudice.

Non è soltanto il rifiuto dell'oralità che si deve lamentare. Con le modifiche apportate al testo iniziale si è costruito un processo nel quale ogni parte ha possibilità, in tutto il processo, di dedurre nuovi mezzi istruttori, di modificare le domande e di proporre nuove eccezioni.

Né tale facoltà si esaurisce con la fine del giudizio di primo grado, posto che il testo attuale dell'articolo 345 consente nuove eccezioni, la produzione di nuovi documenti, di chiedere nuovi mezzi di prova, anche in sede di appello.

Il giudice istruttore che, secondo lo spirito e le norme del codice del 1940, doveva essere il *dominus* del processo, assiste spesso passivamente alle iniziative o all'inattività delle parti, a ciò determinato anche dal carico del suo ruolo nel quale permangono cause di lunga durata.

Insomma il processo spesso si trascina con lunghe istruttorie per la inattività e senza alcun impulso del giudice.

La lungaggine del processo civile ha anche legame con le norme introdotte nel 1950 e con un progressivo tradimento dello spirito della struttura iniziale.

Non ci si può illudere che tutto si possa risolvere con poche norme.

Occorrerebbe una riforma della procedura in direzione di una inderogabile oralità, e della impossibilità di derogare alle regole dettate per la rapidità del processo.

Ma è possibile con poche modifiche venire incontro perlomeno alle esigenze di speditezza, a quelle di maggiore tutela dei diritti delle parti, colpendo l'inerzia della parte stessa e quella del giudice, dando a quest'ultimo più tempo attraverso la liberazione da processi fermi o da fasi ed attività meramente formali, imponendo chiarezza iniziale nel processo, riducendo la possibilità di mutare le domande e di integrare le deduzioni in ogni stato e grado del processo e, nello stesso tempo, stabilendo più rigidi termini per la costituzione del convenuto al fine dello svolgimento della prima udienza.

In sintesi lo scopo fondamentale di questa proposta è quello di semplificare, per quanto è possibile, il processo con regole dettate dalla esperienza, cioè con norme di contenuto pratico, con termini adeguati ad evitare decadenze assurde nel processo monitorio, con regole che stimolino le parti e dare l'impulso al processo ed al giudice a decidere con celerità.

Non si tratta di scelte di riforme difficili, ma di modifiche di possibile e rapida decisione.

In questa direzione si collocano le disposizioni che si propongono. Anzitutto per la speditezza del processo si intende

stabilire che alla prima udienza si giunga con la già avvenuta costituzione delle parti e con la conoscenza, anche da parte dell'attore oltre che del giudice, delle posizioni del convenuto.

Dal che la disposizione diretta ad evitare la costituzione del convenuto nella prima udienza. (Inoltre si prevede un più ampio termine per la costituzione dell'attore). La prima udienza acquisterà in tal modo un ruolo importante, tale da consentire al giudice di assumere tutte le decisioni istruttorie, ed alle parti di precisare la domanda, le eccezioni e le deduzioni. Diventerà una udienza utile, mentre oggi serve soltanto ad imporre un primo rinvio.

Nella stessa direzione si collocano le norme relative alle conseguenze che producono la mancata comparizione o la inattività delle parti nel corso del processo, intendendo per inattività anche la richiesta di rinvio dell'udienza.

La cancellazione dal ruolo e la estinzione del processo previste per molte più ipotesi evitano che le cause si trascinino di rinvio in rinvio, per anni, riempiendo i ruoli di udienza ed impedendo al giudice di seguire i processi e di fissare a breve scadenza le udienze istruttorie successive alla prima.

E così il divieto di nuove domande nel corso del processo per chi non si costituisce in cancelleria e la condanna al pagamento delle somme non contestate che, oltretutto, riduce il danno dell'attore per la lunghezza del processo, costituiscono strumenti validi o per stabilire fin dall'inizio il *thema decidendum*, o per evitare che il convenuto abbia interesse alla definizione in tempi lunghi del processo e svolga attività esclusivamente dilatoria.

Altrettanto il divieto di alcune nuove prove e nuove deduzioni in appello è necessario per indurre le parti a dare all'atto introduttivo del giudizio di primo grado il necessario contenuto ampio e preciso e facilitare la istruttoria e la decisione, nel rispetto dei diritti delle singole parti.

Occorre quindi una modifica in tal senso.

Riassumendo, le proposte per la fase istruttoria prevedono:

a) la costituzione del convenuto in cancelleria dieci giorni prima dell'udienza, o cinque in caso di riduzione dei termini;

b) la decadenza dalla deduzione di nuovi mezzi istruttori e di produzioni in caso di mancata costituzione in cancelleria sia dell'attore che del convenuto;

c) la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione del processo per il caso di mancata costituzione delle parti o per il caso che le parti non svolgano attività per due udienze consecutive;

d) il divieto di mutare la domanda e di formulare nuove eccezioni del processo, dopo la prima udienza per le parti che non si sono costituite in cancelleria;

e) limitare il rinvio della prima udienza a non oltre quindici giorni, soltanto a richiesta dell'attore e quando il convenuto si costituisca nella prima udienza;

f) l'ordinanza esecutiva per il pagamento delle somme non contestate;

g) per l'appello consentire all'istruttore di ammettere l'interrogatorio personale e consentire la produzione di documenti.

* * *

Per la fase della decisione, invece, si prevede la soppressione della udienza di discussione se quest'ultima non è stata chiesta.

L'udienza di discussione, prevista dall'articolo 275 del codice di procedura civile, sin dai primi giorni di applicazione del codice, fu ritenuta una ripetizione orale degli argomenti in comparsa.

Il Carnelutti, che non era certo un fanatico dell'oralità, ritenne, a suo tempo, di poter escludere questo rischio, ma i fatti non gli dettero ragione, talché si può

dire che oggi, nel processo ordinario, la discussione sia l'eccezione rispetto a quella che dovrebbe essere la regola.

Occorre prendere atto di una realtà, rappresentata da un'udienza nella quale il collegio attende di sentir dire dagli avvocati e dai procuratori le rituali parole: « la causa è pronta », « si chiede la spedizione a sentenza » o, ancor più sbrigativamente, le sole parole « a sentenza ».

Si tratta, quindi, di un'udienza puramente formale o burocratica, nella quale non vengono neppure lette le conclusioni assunte dalle parti.

Persino nel processo del lavoro, in appello, la discussione è l'eccezione. Di fronte alla situazione attuale (nel processo ordinario), che costituisce soltanto una perdita di tempo e di aggravio di spese giudiziarie, si impone una modifica urgente che consenta ai giudici di evitare di impegnare il loro tempo in un'attività meramente formale ed agli avvocati e procuratori di evitare di dover partecipare, pena l'applicazione dell'articolo 309 del codice di procedura civile (cancellazione della causa dal ruolo), ad un'udienza in cui hanno da svolgere esclusivamente attività formale.

Si propone, pertanto, di omettere l'udienza di discussione, in ogni caso in cui le parti non chiedano esplicitamente di discutere, e di sostituire tale udienza con la fissazione di un termine, da parte del giudice istruttore, per il deposito delle comparse, e di un termine successivo per il deposito di memorie di replica.

Cioè, in mancanza della richiesta di discussione orale, la fase davanti al collegio deve svolgersi attraverso il deposito in cancelleria delle difese scritte, come, di fatto, avviene attualmente, escludendo, però, l'udienza meramente formale o burocratica di cui abbiamo parlato.

A tal fine si propongono le necessarie modifiche all'articolo 190 del codice di procedura civile (primo e secondo comma); si propongono, inoltre, alcune norme integrative, ed infine, si prevede un articolo aggiuntivo alle norme di attuazione.

Si propongono altresì alcune modifiche dell'articolo 276 sulle modalità della votazione della sentenza e soprattutto per quanto riguarda l'immediato deposito del dispositivo e della comunicazione alle parti.

Inoltre si dispone una sanzione nei confronti del giudice che non provveda a depositare entro trenta giorni la motivazione della sentenza.

* * *

Parallelamente a quanto è stato stabilito per il processo del lavoro, e proprio per evitare che un ritardo nella esecuzione possa produrre danni alla parte vittoriosa, si prevede che in tutti i casi è disposta la provvisoria esecuzione sia con la sentenza di primo grado o di decisione in appello, la sola copia del dispositivo sia sufficiente per poter procedere alla esecuzione forzata.

Un'altra norma che riguarda il processo di primo grado, è quella che consente la riassunzione del processo sospeso in mancanza della fissazione del termine o di provvedimento del giudice.

* * *

Una opportuna modifica dell'articolo 530 del codice di procedura civile evita, per tutti i procedimenti esecutivi, la comparizione davanti al giudice ove non vi sia opposizione dei creditori intervenuti e del debitore per disporre l'assegnazione o la vendita dei beni. E ciò al fine di accelerare l'iter del processo esecutivo e per dare adesso sempre di più la figura di processo ad impulso d'ufficio.

* * *

Da tempo il regolamento di competenza di giurisdizione vengono utilizzati come strumenti per defatigare l'avversario, dato l'effetto sospensivo del processo che ha l'avvenuta notifica del ricorso.

Non occorre infatti neppure la iscrizione del ricorso stesso anche se taluni giudici di merito ne chiedono, per mora-

lità delle loro decisioni, la prova; per cui si fermano i giudizi di primo grado, la parte interessata alla prosecuzione deve spendere tempo e denaro, per ottenere certificazioni e la revoca del provvedimento di sospensione.

Occorre quindi una modifica delle norme che attribuisca alla Corte di cassazione la competenza a sospendere e che esclude quindi la sospensione obbligatoria.

Fissando tempi brevi per la decisione sulle istanze di sospensione, si evita il rischio di attività processuali inutili.

* * *

Vi è poi l'esigenza di aumentare gli attuali termini di efficacia del decreto di ingiunzione in caso di omessa notifica o nell'ipotesi, ritenuta per lo più equivalente, di notificazione nulla (poiché richiesta ma non evasa), così da potere evitare il moltiplicarsi dei casi di inefficacia, quando soprattutto essi sono indipendenti dalla volontà del ricorrente, ed invece sono attribuibili a disfunzioni dell'apparato giudiziario, di quello fiscale e di quelli che con esso collaborano collateralmente. È prevalente la tesi della perentorietà dei termini di cui all'articolo 644 del codice di procedura civile, e la mancata osservanza di essi dipende spesso da uffici pubblici. È frequente che dalla data di concessione del decreto ingiuntivo all'iscrizione di esso nelle liste dei provvedimenti liquidati dai competenti uffici del registro-atti giudiziari trascorrono 20-25 giorni, e che altri 6-8 giorni trascorrono ancor prima che il decreto torni all'ufficio giudiziario che poi deve rilasciare le copie al fine della notificazione.

Nella stragrande maggioranza dei casi occorre dar corso alla notifica a mezzo del servizio postale, e la mancata consegna del plico al destinatario, conseguente molte volte ad irreperibilità anche temporanea di costui per molti giorni, oltre al tempo per il recapito, comporta la impossibilità di una notificazione tempestiva.

Se poi si somma a dette ipotesi anche quella della necessità di reperire il debitore trasferito, ci si rende conto di quante siano le probabilità di inefficacia del decreto.

Occorre quindi modificare i termini di efficacia del provvedimento tenendo conto dei diversi luoghi di notifica.

Altrettanto difficoltoso è il poter proporre l'opposizione da parte di un debitore che si trovi lontano dalla sede del giudice che ha emesso il provvedimento.

Si potrebbe pensare anche alla necessità di modifiche alla competenza, vietando le deroghe già previste, ma pare sufficiente adeguare alle esigenze di difesa i termini attuali.

* * *

Con la presente proposta si intende inoltre sopprimere l'articolo 56 del codice di procedura civile, in quanto subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia la promozione dell'azione di responsabilità contro il giudice civile.

Inoltre, considerato che l'articolo 708 del codice di procedura non contempla misure sicure in favore della prole e prevede genericamente, come l'articolo 155 del codice civile, che il giudice adotti ogni provvedimento relativo alla prole lasciandogli ampia facoltà di decidere, anche con l'ausilio di informazioni disposte d'ufficio, si propone che possa valersi di organi ausiliari; deve essere un obbligo per il giudice che deve adottare i provvedimenti riguardanti i minori.

Nasce così una figura umana e giuridica essenziale; in difesa della prole i servizi sociali istituiti presso i comuni possono offrire elementi idonei e qualificati per tali adempimenti.

Perciò appare opportuno che il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile sia modificato in tal senso.

Infine, per dirimere definitivamente ogni contrasto interpretativo in tema di competenza in ordine ai provvedimenti riguardanti la prole, si propone una modifica dell'articolo 710 del codice, nel senso di stabilire che è competenza del tribunale dei minorenni ogni decisione relativa alle modifiche delle disposizioni adottate dal tribunale ordinario, se le modifiche stesse riguardino esclusivamente figli minori.

* * *

Onorevoli colleghi, sottoponiamo alle vostre decisioni questa proposta (che contiene anche soluzioni indicate in altre), nel convincimento che contenga scelte valide nello stato attuale della giustizia, e che l'accoglimento di esse possa semplificare il processo civile, ridurre il carico dei ruoli dei giudici istruttori, facilitare una più rapida decisione delle controversie.

Ciò in attesa di una più organica riforma del processo, della quale sono però condizioni le riforme dell'ordinamento giudiziario, delle circoscrizioni e della mobilità dei giudici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 48 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Sospensione dei processi*). — I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza possono ad istanza di parte, essere sospesi dalla Corte di cassazione, con ordinanza emessa in camera di consiglio, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Anche dopo il provvedimento di sospensione il giudice adito può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti ».

ART. 2.

1. L'articolo 56 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — (*Designazione del giudice competente*). — Su richiesta della parte che intende promuovere domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice, la Corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale ».

ART. 3.

1. L'articolo 149 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 149. — (*Notificazione a mezzo del servizio postale*). — La notificazione a mezzo del servizio postale, quando non sia espressamente vietata dalla legge, è effettuata secondo le norme dettate in materia dalle leggi speciali ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'attore entro quindici giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro otto giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale ».

ART. 5.

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — (*Costituzione del convenuto*). — Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazioni di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura ed i documenti che offre in comunicazione ».

ART. 6.

1. L'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — (*Mancata comparizione delle parti*). — Se nessuna delle parti

compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dichiara la estinzione del processo.

Se l'attore costituito non compare alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo.

Se all'udienza, fissata per la trattazione le parti non svolgono alcuna attività il giudice fissa una nuova udienza. Se a detta udienza nessuna delle parti compare o non svolge alcuna attività il giudice dichiara la estinzione del processo ».

ART. 7.

1. All'articolo 183 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui il convenuto si sia costituito alla prima udienza il giudice istruttore, su istanza dell'attore, fissa un'altra udienza in data non successiva a quindici giorni, per il compimento delle attività di cui al presente ed ai successivi articoli ».

ART. 8.

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. — (*Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore*). — Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finché questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti che si siano costituite nei termini di cui agli articoli 165 e 166 possono produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 187 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 187-bis. — (*Ordinanza di condanna al pagamento di somme non conte-*

state). — Il giudice istruttore, su istanza di parte, in ogni stato della istruttoria, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

L'ordinanza di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo, anche per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Contro di essa può essere proposto reclamo al collegio a norma dell'articolo 178 ».

ART. 10.

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — (*Comparsa conclusionali e memorie*). — Il giudice istruttore, nel rimettere le parti al collegio, a norma dell'articolo precedente, qualora almeno una delle parti abbia chiesto la discussione orale, fissa l'udienza per la discussione.

In tal caso, le parti entro dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi al giudice istruttore, ed il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.

Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.

Se le parti, nell'udienza di rimesione, hanno dichiarato d'accordo di rinunciare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine previsto dal comma 3.

Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70.

Quando nessuna delle parti chiede la discussione davanti al collegio, il giudice istruttore fissa il termine per il deposito delle comparse in cancelleria e quello, non superiore a dieci giorni dalla scadenza del primo, per il deposito delle memorie di replica ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« ART. 190-bis. — (*Proroga dei termini per il deposito delle comparse*). — Nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'articolo 190, il presidente del collegio, su istanza di una delle due parti, anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse, può prorogare, per non più di venti giorni, i termini indicati nel detto comma ».

ART. 12.

1. Il primo periodo del quinto comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: « Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo che viene subito dopo depositato in cancelleria e, da questa, immediatamente comunicato alle parti ».

ART. 13.

1. All'articolo 276 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« La motivazione della sentenza deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dal deposito del dispositivo. Tale termine è tassativo e al giudice che non lo osservi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« ART. 283-bis. — (*Documento per l'esecuzione*). — Nei casi indicati negli articoli precedenti alla esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza ».

ART. 15.

1. Il primo comma dell'articolo 297 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno in cui abbiano avuto conoscenza della cessazione della causa di sospensione ».

ART. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le parti possono proporre nuove eccezioni, dedurre l'interrogatorio formale, produrre nuovi documenti, deferire il giuramento decisorio e chiedere il deferimento del giuramento di cui agli articoli 240 e 241 ».

ART. 17.

1. All'articolo 350 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Ammette i mezzi istruttori proposti dalle parti e dispone per l'assunzione ».

ART. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Ove nel ricorso sia stata formulata istanza di sospensione del processo di merito, su di essa la cassazione decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso stesso ».

ART. 19.

1. L'articolo 530 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Provvedimenti per l'assegnazione e l'autorizzazione della vendita*). — Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore dispone l'assegnazione o la vendita e la notifica del provvedimento ai creditori intervenuti ed al debitore, i quali possono proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notifica.

Se vi sono opposizioni il pretore fissa l'udienza di comparizione e decide con sentenza le opposizioni stesse e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita ».

ART. 20.

1. Il secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di prestazioni di denaro, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture, nonché le fatture regolarmente emesse ai fini fiscali. Ai decreti emessi sulla base di queste ultime prove scritte, se opposti, non può essere concessa la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'articolo 648.

ART. 21.

1. L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 644. — (*Mancata notificazione del decreto*). — Il decreto d'ingiunzione di-

venta inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di quaranta giorni dalla pronunzia, se deve avvenire nella circoscrizione del giudice, di sessanta giorni dalla pronunzia se deve avvenire fuori di detta circoscrizione ».

ART. 22.

1. L'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 641. — (*Accoglimento della domanda*). — Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma, o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639, nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che può proporre opposizione a norma degli articoli seguenti entro venti giorni se risiede nella circoscrizione territoriale del giudice adito ed entro quaranta giorni negli altri casi, e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.

Nel decreto, il giudice liquida le spese e ne ingiunge il pagamento ».

ART. 23.

1. Il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, e nomina, se necessario, un curatore speciale con il compito di assistere i minori, come consulente tecnico del giudice istruttore ».

ART. 24.

1. All'articolo 710 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Quando le modificazioni richieste si riferiscono soltanto all'affidamento della prole minore, il giudizio è di competenza del tribunale per i minorenni ».

ART. 25.

1. Dopo l'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« ART. 189-bis — (*Elenco dei curatori speciali*). — Presso le cancellerie dei tribunali ordinari è istituito un elenco dei curatori speciali nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli assistenti sociali con più di dieci anni di esperienza nell'ambito dei servizi sociali ».

ART. 26.

1. L'articolo 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 133 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni ne dà notizia alle parti che si sono costituite ».

ART. 27.

1. Le disposizioni relative alla spedizione a sentenza di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore della legge stessa per i processi per i quali il giudice istruttore deve ancora rimettere le parti dinanzi al Collegio; negli altri casi si applicano le disposizioni già vigenti.

2. Le disposizioni relative al regolamento di competenza e di giurisdizione, quelle relative alla costituzione delle parti, alla trattazione ed alla istruzione dei processi, alle impugnazioni, ai provvedimenti di condanna, al decreto ingiuntivo di cui agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 si applicano ai giudizi che avranno inizio trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.